



FORMAZIONE



Le dispense

BESIDE YOU

Building European Systems for Investigation and DEfence of victims of human trafficking

Stefano Castellani

Sostituto Procuratore Procura di Torino

Le indagini sulla tratta

“La Normativa italiana in materia di tratta di esseri umani discende dalla convenzione ONU di Palermo contro il crimine organizzato del 2000, firmata da 159 paesi.”



L'IRES Piemonte

realizza in collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il progetto *“Beside You– Building European Systems for Investigations and Defence of Victims of Human Trafficking”*.

Il progetto è finanziato dal Consiglio d'Europa.




CURRICULUM VITAE

Stefano Castellani

QUALIFICA e INCARICHI

Il dott. Stefano Castellani Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino, all'inizio della sua carriera per un certo periodo è stato assistente universitario di diritto costituzionale con il professor Gustavo Zagrebelsky. Una volta insediatosi in Procura, è entrato a far parte del pool criminalità organizzata coordinato dal procuratore aggiunto Maurizio Laudi. In questi anni si è specializzato in inchieste sul traffico internazionale di stupefacenti, tratta e criminalità organizzata di stampo mafioso.





La Normativa italiana in materia di tratta di esseri umani discende dalla convenzione ONU di Palermo contro il crimine organizzato del 2000, firmata da 159 paesi; è un trattato multilaterale da cui derivano 2 importanti atti: nel 2003 (Protocollo su tratta) e nel 2004 (Protocollo su migranti) -> risoluzione n. 52 “reato riduzione in schiavitù” (rinnova artt. 601 e 601 che erano piuttosto generici): rafforzamento cooperazione giudiziaria transnazionale e armonizzazione materia legislativa tra vari paesi.

La tratta viene definita in maniera puntuale per la prima volta dal Protocollo Palermo: importante è l'introduzione del concetto di “vulnerabilità” che per la prima volta appare nel Codice italiano solo 3 anni fa (nel 2014). Allo stesso modo, il consenso della vittima viene considerato irrilevante; ovvero pur se consenziente allo sfruttamento, la vittima resta tale. Nei reati di riduzione in schiavitù dunque il consenso della vittima OGGI non è un dato rilevante, ma il passaggio giurisprudenziale è stato importante.

Vengono inoltre definiti e differenziati i fenomeni di “Traffico di esseri umani” e “Tratta” (smuggling vs. trafficking):

- smuggling = immigrazione clandestina: prevede accordo con *passeur*, raggiunto in paese di origine o di transito, mezzi e strumenti illeciti (passaporti, etc.), superamento del confine e arrivo nel paese di destinazione
- trafficking = tratta: reclutamento con coercizione, viaggio con mezzo regolare o irregolare, finalità di sfruttamento nel paese di destinazione. Tutto questo con personaggi diversi, tuttavia tra loro organizzati

Molti casi in realtà non stanno perfettamente nell'una o nell'altra condizione, bensì in una zona grigia tra le due (hanno pagato un *passeur*, vengono poi sfruttati a destinazione, etc.)

Il Protocollo Palermo definisce anche il concetto di “sfruttamento” e le varie forme di sfruttamento (vedi slides).

Conseguentemente alla sottoscrizione del Protocollo di Palermo, la normativa italiana ha così recepito le nuove disposizioni internazionali:

- in merito allo sfruttamento lavorativo
 - Riduzione in schiavitù, modifica art. 600 del Codice Penale: sono contemplate 2 ipotesi: 1 - diritto di proprietà esercitata da una persona su di un'altra, ma non esiste giurisprudenza in questo caso, anche perché è difficile dimostrare uno status giuridico di “schiavo”; 2 – “stato di soggezione continuativa con minacce, inganni, abuso di autorità, etc. approfittando di condizioni di inferio-



rità, etc.”

Recentemente è stata apportata una modifica legislativa nella parte finale dell’articolo “prestazioni che ne comportino lo sfruttamento” è stato modificato in “attività illecite che ne comportino lo sfruttamento” -> nel 2016 vi è stato un caso di maltrattamento coniugale nei confronti della moglie (coppia marocchina) nel quale si configurava la situazione di soggezione continuativa ma è stato difficile convincere la Corte d’Assise a qualificare le “prestazioni” in “attività illecite”.

E’ stato inoltre introdotto il concetto di approfittamento della condizione di vulnerabilità della vittima e non solo lo stato di necessità della stessa. Lo “stato di necessità” è stato oggetto di discussione giuridica, come è ancora di più il concetto di “vulnerabilità”, soprattutto se si pensa al paese di origine. Una definizione di vulnerabilità si può trovare all’articolo 90 del codice penale.

- Reato di tratta riscritto nel 2014 (art. 601), con una innovazione nel senso che l’autore di reato è anche quello che opera il reclutamento e il trasferimento e non sfrutta ancora la vittima, anche se tutto avviene a quel fine.

Alcuni casi di indagini per tratta:

- vicenda nata in seguito a denuncia per il trasferimento di denaro con money transfer verso la Nigeria. Soggetto minacciato da connazionali, si rivolge a Polizia ma non dice da dove arriva il denaro. Si avviano intercettazioni e si scopre che è denaro proveniente dalla prostituzione, raccolto dalle madames che lo inviano in Nigeria. Si indaga anche sul reato di sfruttamento della prostituzione, vengono fuori contatti per reclutare ragazze (reato di immigrazione clandestina) e con pedinamenti vari si identificano alcune ragazze vittime di violenze gravi. Con specifiche audizioni delle ragazze si acquisiscono elementi per potersi appellare al reato di tratta. Processo che ha portato a smantellare l’organizzazione di sfruttatori; è stata indispensabile la collaborazione della vittima;
- segnalazione da parte di residenti che osservano prostitute in zona normalmente non battuta. Intercettazioni, acquisiti elementi di indagini e si accertano percosse e violenze su ragazze che si convincono a parlare e fare dichiarazioni (criminalità bulgara). Si riesce a condannare per tratta e riduzione in schiavitù i criminali, anche grazie ad una buona cooperazione giudiziaria con autorità bulgare. Verificato e attestato l’assoggettamento continuativo approfittando dello stato di necessità (oggi sarebbe vulnerabilità);
- indagati alcuni marocchini per spaccio da parte di minorenni -> intercettazioni e definizione reato “spaccio di stupefacenti”. Telefonata in cui padre chiedeva di rendere conto di attività di spaccio, istigazione a percosse e violenze. Si configura il reato di riduzione in schiavitù e tratta; tuttavia mentre c’è stata una condanna in 1° grado, in appello viene evocato il contesto culturale in cui avveniva questo sfruttamento che condizionava anche limitata libertà di movimento delle vittime e quindi viene contestata la riduzione in schiavitù. Oggi una tale sentenza sarebbe difficile... C’è stata comunque una condanna per maltrattamento e stupefacenti



- accattonaggio di ragazzini minorenni in zona Barriera: appostamenti, intercettazioni telefoniche. Inizialmente viene contestato solo il reato di maltrattamento e poi si valuta in un secondo momento dopo aver sentito i ragazzi se sussiste un reato più grave. Giudice in primo grado afferma la “riduzione in schiavitù”, che viene però tolto in appello perché non sussisterebbe la “soggezione continuativa”

Conclusioni

- come si vede dai casi si arriva all’ipotesi di reato di riduzione in schiavitù e tratta solo dopo aver verificato reati minori
- tecniche di indagini solite: appostamenti, pedinamenti, etc.
- le vittime che vengono sfruttate qui solitamente considerano l’Italia come loro paese di destinazione
- la riduzione in schiavitù si verifica con la testimonianza delle vittime, che deve essere il più ricca possibile e con una serie di elementi che devono provare la condizione di vulnerabilità della vittima
- cooperazione giudiziaria: rallenta molto i tempi delle indagini; ultimamente si sono fatti passi avanti in quella UE (a seguito convenzione di Bruxelles del 2000, ma attuazione nel 4/2017) consente ad autorità giudiziarie di cooperare in tema di intercettazioni, sequestri etc.
- resta un margine di incertezza per i PM di fronte alle situazioni che la realtà investigativa offre: molto spesso è difficile decidere capire se un caso si deve trattare come riduzione in schiavitù, maltrattamento, immigrazione clandestina o altro. Molto spesso la scelta può essere anche fatta per ragioni di opportunità, se c’è poca giurisprudenza in merito o se si va incontro ad incertezze interpretative maggiori. Ovviamente reati di tratta e riduzione in schiavitù inglobano reati minori (immigrazione clandestina, etc.) perché sono una fattispecie più alta. Si è concordato tra PM che almeno nella notizia di reato, se non c’è racconto della vittima (a meno che non siano casi palesi o si tratti di minori), non vanno contestati reati maggiori (riduzione in schiavitù e tratta).
- ci sono temi su cui giurisprudenza ha fatto passi avanti, ad es. esigua libertà di movimento che di per sé che ci sia o meno non ha importanza se sussistono altri elementi della riduzione in schiavitù.



01



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

Scopo della relazione è

- 1) Analizzare la normativa internazionale e italiana in materia di tratta di esseri umani – “Trafficking in human beings (THB)”
- 2) illustrare alcuni casi concreti, le tecniche di indagine utilizzate e gli esiti processuali
- 3) Svolgere alcune riflessioni conclusive sul tema

02



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

Normativa internazionale

- Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale (risoluzione n. 52/25 del 15 novembre 2000)
 - Viene aperta alla firma alla Conferenza di Palermo del dicembre 2000 firmata dai rappresentanti di 150 paesi
 - La convenzione è entrata in vigore il 29 settembre 2003
 - Può essere definita il “primo trattato multilaterale in materia di crimine organizzato”
 - Rafforza la cooperazione giudiziaria internazionale e stabilisce l’obbligo per gli stati firmatari di armonizzare la legislazione in materia di
- Alla Convenzione sono annessi due PROTOCOLLI
- **Protocollo sulla tratta**
Esecutivo nel dicembre 2003
- **Protocollo sui migranti**
Esecutivo nel gennaio 2004
- CRIMINE ORGANIZZATO
 - SEQUESTRI
 - PROVENTO DEI REATI
 - RICICLAGGIO



03



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

PROTOCOLLO TRATTA

- **Definizione di tratta – Art. 3 lett a)**

Trafficking in persons shall mean the recruitment, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation” .”

- **Art. 3 lettera b)**

- *The consent of a victim of trafficking to the intended exploitation set forth in subparagraph a) of this article shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph a) have been used*

NON RILEVA IL CONSENSO DELLA VITTIMA

Per i minori la tratta c'è anche se non sono stati utilizzati i mezzi di cui alla lettera a)

04



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

PROTOCOLLO TRATTA

- **Definizione di sfruttamento– Art. 3 lett a)**

Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others, or other forms of sexual exploitation, forced labour or services,, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs”

SI INTRODUCE LA DISTINZIONE TRA LE CONDOTTE DI

TRAFFICKING

Si rimanda alla definizione del protocollo

SMUGGLING


Favorire l'ingresso illegale di una persona in uno Stato in cui essa non risiede in modo permanente o di cui non è cittadina, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un tornaconto finanziario e altro beneficio materiale



05



06





07

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

Rapporti tra SMUGGLING/TRAFFICKING

<p><u>SMUGGLING PURO</u></p> <p>Persone che si rivolgono al <i>passer</i> volontariamente e con capitale proprio</p>	<p><u>TRAFFICKING/SMUGGLING</u></p> <p>Persone che volontariamente accettano di essere sfruttate per sfuggire alla condizione di miseria del paese di origine</p>
<p><u>SMUGGLING/TRAFFICKING</u></p> <p>Persone che si rivolgono al <i>passer</i> volontariamente ma non dispongono di capitale e pagano il servizio mettendo a disposizione il proprio corpo</p>	<p><u>TRAFFICKING PURO</u></p> <p>Persone rapite o vendute e poi trafficate per finalità di sfruttamento</p>

08

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

Normativa italiana

Legge 11 agosto 2003 n.228 – D.L.vo 24/2014

<p>Chiunque esercita su una persona</p> <p>Poteri corrispondenti al diritto di proprietà</p> <p>La riduce o mantiene in stato di <i>soggezione continuativa</i></p> <p>COSTRINGENDOLA</p> <ul style="list-style-type: none"> •Lavoro •Prestazioni sessuali •Accottonaggio •Prestazioni che comportino lo-sfruttamento; o comunque al compimento di attività illecite (d.L.vo 24/2014) 	<p>Art.600 codice penale</p> <p>Riduzione in schiavitù</p> <p>PENA: da 8 a 20 anni</p> <p><u>Art. 602 ter: aumentata se commesso su:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>minori</u> • <u>sfruttamento prostituzione, prelievo organi;</u> • <u>Su minori da persone legate da rapporto qualificato;</u> • <u>Se commesso mediante somministrazione alcol/ stupefacente/narcotici o su più di tre persone;</u> • <u>Divieto di bilanciamento</u> 	<p>Lo stato di soggezione si ha quando la condotta è attuata</p> <p>MINACCIA/VIOLENZA/INGANNO</p> <p>ABUSO DI AUTORITA O PROMESSA DI DENARO A CHI HA AUTORITA' SULLA PERSONA</p> <p>APPROFITTANDO DI:</p> <ul style="list-style-type: none"> Inferiorità fisica o psichica Situazione di neecessità vulnerabilità <p>Art. 90 quater c.p.p.</p>
---	---	---



09


**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO**

Normativa italiana

Legge 11 agosto 2003 n.228 – D.L.vo 24/2014

TRATTA

CHIUNQUE:

- RECLUTA
- INTRODUCE NEL TERRITORIO DELLO STATO
- TRASFERISCE ANCHE AL DI FUORI DI ESSO
- TRASPORTA
- CEDE L'AUTORITA' SULLA PERSONA
- OSPITA

→

Persone che si trovano nelle condizioni dell'art. 600

→

Art.601 codice penale

Tratta di persone

PENA: da 8 a 20 anni

Aumentata se commesso su minori, sfruttamento prostituzione, prelievo organi – 602 ter c.p.

10


**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO**

Normativa italiana

Legge 11 agosto 2003 n.228 – D.L.vo 24/2014

TRATTA

CHIUNQUE:

- RECLUTA
- INTRODUCE NEL TERRITORIO DELLO STATO
- TRASFERISCE ANCHE AL DI FUORI DI ESSO
- TRASPORTA
- CEDE L'AUTORITA' SULLA PERSONA
- OSPITA

→

Mediante

- **INGANNO**
- **VIOLENZA**
- **MINACCIA**
- **ABUSO AUTORITA'**
- **PROMESSA O DAZIONE DI DENARO A CHI HA AUTORITA' SULLA PERSONA**
- **APPROFITTAMENTO DI:**

↙

Inferiorità fisica o psichica

↘

Situazione di necessità vulnerabilità

↗

Per **COSTRINGERE** o **INDURRE**

- Prestazioni lavorative o sessuali
- Accattonaggio
- Compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento

Art.601 codice penale

Tratta di persone

PENA: da 8 a 20 anni

Aumentata se commesso su minori, sfruttamento prostituzione, prelievo organi – 602 ter c.p.

10




11

 **PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO**

Normativa italiana

<p>Art 12 D:lvo n.286/1998 IMMIGRAZIONE CLANDESTINA</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>PENA da 5 a 15 anni e 15.000 EURO di MULTA per ogni persona fatta entrare illegalmente</p>	<p>Artt. 3 e 4 L.N.75 del 1958 FAVOREGGIAMENTO/ SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>PENA da 2 a 6 anni e multa sino a 10.329 euro</p> <p>Raddoppiata se il fatto è commesso con violenza, minaccia o ai danni di più persone</p>
---	---

12

 **PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO**

Normativa italiana Protezione della vittima

- La protezione della vittima testimone è di fondamentale importanza nelle indagini in materia di tratta
- Occorre convincere la vittima a collaborare, promettendo in cambio protezione e tutela

→

	<p>Art 18 D:lvo n.286/1998 PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI GIUSTIZIA</p> <p>Art. 13 L.228/2003: SPECIALE PROGRAMMA DI ASSISTENZA PER LE VITTIME DI 600 E 601</p> <p>INCIDENTE PROBATORIO CON AUDIZIONE PROTETTA</p>
--	--



13



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

Condizioni per l'art. 18

- La vittima di gravi reati (prostituzione, tratta ecc.) deve aver reso dichiarazioni durante le indagini, dimostrando così la sua volontà di sottrarsi al condizionamento dei gruppi criminali
- Per effetto di tali dichiarazioni è sufficiente che la vittima corra un grave e serio pericolo per la sua incolumità personale

Ottiene un permesso di soggiorno per 6 mesi, rinnovabile per un altro anno o anche più

Il permesso può essere revocato se la vittima interrompe la collaborazione

La tutela è efficace

Problema dei familiari nel paese di origine

14



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

2) Presentazione di alcuni casi Criminalità nigeriana

- Denuncia di un uomo nigeriano che trasportava ingenti somme di denaro in Nigeria per conto di altre persone.
- Riceve minacce e si presenta alla polizia
- Interrogato, inizialmente conferma, poi ritratta tutto e dice di non volere più collaborare
- Iniziano le intercettazioni telefoniche per il reato di RICICLAGGIO
- Si comprende che il cittadino nigeriano raccoglieva i soldi da *maman* che sfruttavano prostitute nigeriane
- Vengono identificate e sottoposte ad intercettazione telefonica anche le *maman*
- **Si indaga anche per SFRUTTAMENTO E FAVOREGGIAMENTO DELLA PROSTITUZIONE**



15



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

- Dai risultati delle intercettazioni emergeva che gli indagati reclutavano in Nigeria ragazze da portare in Italia per farle prostituire
- **Si indaga anche per il REATO DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA**
- Vengono identificate alcune ragazze che si prostituivano in strada a Torino
- Servizi di pedinamento e appostamento da parte della polizia incaricata delle indagini
- Viene interrogata una ragazza che si prostituiva e che era stata trovata in condizioni fisiche particolarmente precarie (malnutrizione, lividi sul corpo, cicatrici)
- Sulla base del racconto della ragazza si **indaga anche per TRATTA e RIDUZIONE IN SCHIAVITU** (artt. 600 e 601 c.p.)
- Dopo circa dieci mesi, le indagini vengono concluse

16



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

- Vengono rinviate a giudizio 10 persone per associazione a delinquere, tratta, prostituzione, riduzione in schiavitù
- **Il processo in primo grado (con la riduzione di un terzo per il rito abbreviato) si chiude con pesanti condanne da 8 a 12 anni di reclusione**
- Le condanne sono state confermate in Cassazione
- Nella sentenza si afferma chiaramente l'irrelevanza del consenso della vittima (la legge italiana non dice nulla sul punto)

Le vittime hanno ottenuto il permesso di soggiorno per motivi di GIUSTIZIA



17



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

Criminalità dell'Est europeo (Bulgaria)

- L'attività di indagine nasce a seguito della segnalazione fatta dalla polizia che aveva notato la presenza di giovani ragazze dell'est che si prostituivano in una zona di Torino sino ad allora non interessata dal fenomeno della prostituzione
- Una delle ragazze "DENISE" viene avvicinata dalla polizia – con un controllo – ma la ragazza non parla.
- Viene preso il suo numero di cellulare e iniziano le intercettazioni per **PROSTITUZIONE contro persone da identificare**
- Dai telefoni si comprende che DENISE ha subito percosse da parte del suo sfruttatore
- DENISE viene nuovamente avvicinata dalla polizia e questa volta decide di collaborare
- In seguito vengono individuate altre giovani ragazze, che decidono di parlare, anche grazie al fatto che DENISE aveva già parlato.
- **Sulla base del racconto delle ragazze si indaga anche per RIDUZIONE IN SCHIAVITU' e TRATTA**
- Collaborazione con le autorità Bulgare per ridenficare alcuni degli indagati
- Identificati e rinviati a giudizio per tratta, associazione a delinquere e prostituzione sia cittadini bulgari, sia italiani

18




PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

Dai racconti delle ragazze emerge che:

- Sono state avvicinate in Bulgaria approfittando della condizione di inferiorità (quasi tutte assumevano droghe) oppure con l'inganno (promessa di un posto di lavoro)
- Sono state cedute a terze persone che hanno detto loro di averle comprate;
- Sono state portate in Italia con passaporti regolari, che sono stati loro sottratti una volta arrivate a Torino
- Sono state picchiate selvaggiamente più volte, violentate e minacciate. In alcuni casi sono state letteralmente torturate (a una ragazza è stato piantato un chiodo nel piede)
- Venivano tenute sempre sotto controllo durante lo svolgimento della prostituzione
- Sono state costrette a consegnare tutti i loro guadagni agli sfruttatori



19

 **PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO**

Criminalità marocchina

- La Polizia raccoglie notizie su un'attività di spaccio di stupefacenti effettuata da minorenni, arrestati nella flagranza del reato o comunque identificati
- Le diverse notizie vengono raccolte e si analizzano i tabulati telefonici dei cellulari che utilizzavano i minorenni per spacciare
- Vengono individuati i numeri di telefono che ricorrevano con maggiore frequenza, presumibilmente in uso alle persone che coordinavano lo spaccio dei ragazzini ed avviate le itnercettazioni
- Si indaga **per STUPEFACENTI**
- Viene identificato un certo EL BUIZ che al telefono chiedeva insistentemente conto dell'attività di spaccio di due minorenni: IL FIGLIO ed il NIPOTE.
- Da alcune telefonate si accerta che EL BUIZ più volte picchiava i due minorenni quando guadagnavano poco.
- **PUNIZIONE PREVENTIVA:** prima di partire per l'Italia EL BUIZ ha dato ordine al telefono di picchiare il nipote per "abituarlo" alla vita che avrebbe fatto in Italia e piegarne la volontà
- Si indaga per **RIDUZIONE in SCHIAVITU e TRATTA**

20

 **PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO**

PROCESSO DI PRIMO GRADO

PROCESSO DI APPELLO





Condannati per TRATTA e RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ

Assolti dai reati di TRATTA e RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ

CONTESTO CULTURALE → Le percosse e le minacce fanno parte del linguaggio normale adulto minorenne in un contesto che regola in modo arcaico i rapporti genitori/figli

LIBERTA DI CUI GODEVANO I MINORENNI → Dopo gli arresti e le collocazione in comunità di due minorenni sono fuggiti e sono tornati a spacciare con il padre/zio- Ampia libertà personale.



21

Casi problematici

- **Acquisto di persone**

Caso:

minore kosovara che, acquistata dalla famiglia di origine per la somma di 20.000 euro, veniva irregolarmente introdotta nello Stato italiano per essere condotta in un campo nomadi e forzatamente unita in un matrimonio concordato con i genitori della giovane e contratto secondo le consuetudini della comunità di appartenenza

- *Cass. Sez. V, n. 23052/16*
- *La riduzione della persona offesa ad oggetto di scambio commerciale, mediante la sottoposizione della stessa ad un atto di compravendita, integra di per sé una situazione di sfruttamento rilevante a fini della configurabilità dei reati in esame, in quanto tale da rendere la vittima una res sulla quale esercitare diritti patrimoniale e da cui trarre utilità economiche (Sez. 5, n. 35923 del 13/07/2010, D., Rv. 248416; Sez. 3, n. 33757 del 12/04/2005, Suli, Rv. 232074).*

22

Casi problematici

- **Libertà di movimento della vittima**

- *Cass. Sez. V, n. 23590/16*
- *«la condizione di integrale asservimento, necessaria per l'integrazione del delitto di riduzione in schiavitù, non è incompatibile con una certa libertà di movimento, che potrebbe, anzi, essere funzionale alla sua realizzazione - come nel caso in esame quanto all'attività di accattonaggio - ed è concetto diverso dalla totale privazione della libertà personale, che, invece, ad esso non risulta essenziale, essendo elemento tipico del delitto di sequestro di persona di cui all'art. 605 c.p..»*



23



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

3) Considerazioni conclusive

a) Premessa

- La lotta contro il crimine organizzato transnazionale è una questione che incide sulla qualità della nostra democrazia. Sarebbe un segno di debolezza e sconfitta se gli Stati dimostrassero di non essere in grado di combattere l' "economia del crimine organizzato" transnazionale che accumula enormi ricchezze
- E' sempre più frequente (vedi il caso "bulgaro"), che gruppi criminali italiani collaborino con gruppi stranieri, fornendo loro l'appoggio logistico in Italia e partecipando alla fase conclusiva delle condotte
- Il crimine organizzato transnazionale contribuisce al deterioramento della qualità della vita nelle città e incide sul **PATTO SOCIALE**.
- Il processo di integrazione tra i paesi dell'Unione Europea e tra gli Stati deve accompagnarsi con un efficace livello di cooperazione internazionale nella lotta al crimine.

24



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

b) Riflessioni tratte dai casi concreti

- Nei paesi "di destinazione finale" delle condotte di tratta, come l'Italia e più in generale i paesi europei, le indagini iniziano per lo più con ipotesi di reato che hanno a che fare con lo sfruttamento della persona, come la PROSTITUZIONE, LAVORO, IMMIGRAZIONE CLANDESTINA
- Lo sfruttamento è spesso accompagnato da un ritorno alla vera e propria "tortura". Nell'esperienza giudiziaria frequenti sono i casi in cui le vittime vengono considerate come fossero una merce (le madame nigeriane usano il verbo "to buy" quando parlano delle ragazze) e vengono torturate
- Le tecniche di indagine che vengono utilizzate sono per lo più tecniche di indagine tradizionali (appostamenti, pedinamenti, intercettazioni telefoniche), con le quali si ricostruisce l'ultimo anello della catena del fenomeno del traffico di esseri umani, e cioè la condizione di sfruttamento della vittima.
- Soltanto alla fine delle indagini, oppure quando subentra la collaborazione di una delle vittime, l'indagine fa "il salto di qualità" e viene contestato il reato di tratta.
- I tempi del processo (per questi reati le indagini possono durare al massimo un anno) rendono molto difficile avviare la cooperazione tra forze di polizia di paesi stranieri e tra autorità giudiziarie nella fase delle indagini. Spesso le rogatorie vengono completate a indagine conclusa.



25



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

- Si può dire che il fenomeno della tratta è un fenomeno transnazionale, mentre la risposta degli stati è ancora fortemente “locale” o “nazionale”
- La collaborazione con le autorità giudiziarie straniere è per lo più limitata a singoli atti (identificazione di soggetti, trasmissione di documenti). Quasi impossibile avviare indagini contemporaneamente in parallelo, per ricostruire tutti gli anelli della catena che caratterizzano le condotte di tratta;
- Importanza della collaborazione della vittima.
- Importanza dell'intervento delle associazioni non governative (N.G.O.) che si occupano di prestare assistenza a tutela alle vittime, sia per impedire che nelle prime fasi delle indagini scappi, rendendo così inutilizzabili le sue dichiarazioni (per regola processuale italiana).
- Nella esperienza giudiziaria mia e del mio ufficio, abbiamo ottenuto risultati positivi nel far processare e condannare le persone che sfruttano le vittime, ma scarsi risultati nella identificazione di coloro che reclutano e accompagnano le vittime dai loro paesi di origine

26



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

C) Riflessioni conclusive

- Potenziare lo scambio di informazioni tra forze di polizia
- Favorire i contatti diretti tra forze di polizia, utilizzando gli strumenti giuridici esistenti (accordi bilaterali, convenzioni internazionali ecc)
- Squadre investigative comuni, operazioni sotto copertura, osservazione transfrontaliera
- Incrementare e semplificare le forme di cooperazione giudiziaria.

